

Accesso Bus Turistici Ztl Roma

mercoledì 22 gennaio 2014

Le nuove regole dal 1° GENNAIO 2014

Con la presente circolare 8/2014 si illustrano le nuove regole che disciplinano l'accesso dei bus turistici alla ZTL del Comune di Roma, in vigore dal 1° gennaio 2014.

* * * * *

Si fa seguito e riferimento alla newsletter del 31 dicembre u.s., per rammentare alle Associate e modifiche intervenute - a partire dal 1° gennaio 2014 - nella disciplina relativa all'accesso degli autobus turistici nelle aree a traffico limitato della città di Roma, ZTL1 (area interna alle Mura Aureliane e zona circostante il Vaticano) e ZTL2 (area compresa tra il G.R.A. e le Mura Aureliane) così come comunicate da Roma servizi per la mobilità S.p.A., gestore del servizio di rilascio dei permessi.

Come noto, sino al 31 dicembre 2013 vigeva il divieto di accesso alla ZTL 1 e alla ZTL 2 della città di Roma per tutti gli autobus con parametro di inquinamento Euro 0 e 1, nonché per gli autobus di categoria Euro 2 e 3 non muniti di filtro anti - particolato. L'accesso alle predette zone a traffico limitato era, pertanto, consentito agli autobus appartenenti alle categorie Euro 2 e 3 dotati di filtro anti - particolato, nonché a tutti gli autobus delle categorie Euro 4, 5 e 6.

A partire dal 1° gennaio 2014 vige il divieto di accesso alla ZTL 1 e alla ZTL 2 per tutti gli autobus di categoria Euro 0, 1 ed, altresì, Euro 2 anche se muniti di FAP, nonché (come per il 2013) per quelli di categoria Euro 3 non dotati di filtro anti - particolato. Pertanto, l'accesso alle ZTL1 e ZTL2 è attualmente consentito ai soli autobus Euro 3 dotati di filtro anti - particolato, nonché a tutti gli autobus di categoria Euro 4, 5 e 6.

Ricordiamo che, ai fini del rilascio del permesso per l'accesso alla zona a traffico limitato, il filtro anti - particolato deve essere installato nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.M.25 Gennaio 2008, n. 39 (recante appunto, norme in materia di installazione ed omologazione dei 2 sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso dai motori destinati alla propulsione dei veicoli), secondo cui:

- a) l'installatore del filtro anti - particolato deve certificare l'osservanza delle disposizioni previste dal costruttore ai fini dell'installazione;
- b) il competente ufficio della Motorizzazione Civile deve verificare la conformità del filtro anti - particolato installato al modello omologato secondo le modalità previste dal D.M. 2 maggio 2001, n. 277 e provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione dell'autoveicolo, apponendo sulla stessa la dicitura: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione

Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro».

Relativamente alle tariffe applicabili si precisa che, dal 1° gennaio 2014, gli autobus di categoria Euro 5 e 6 non potranno più beneficiare dalla riduzione del 30% operante sino al 31 dicembre 2013. Analogamente anche per gli autobus Euro 3, ammessi alla stessa riduzione per il solo anno 2013, si renderanno applicabili le tariffe ordinarie. Nel segnalare che sul sito internet www.agenziamobilita.roma.it sono disponibili ulteriori informazioni per l'acquisto dei permessi, si ricorda che - i sensi degli articoli 10 e 11, commi 1 e 2 del regolamento che disciplina l'accesso dei bus turistici alla città di Roma, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.37/2010 - il mancato rispetto delle norme antinquinamento comporta l'applicazione di una sanzione pari al doppio del prezzo più elevato previsto per l'acquisto del permesso di tipo C, pari (a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA al 22%) ad € 193,20.

Si rammenta altresì che l'articolo 7, comma 14 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) prevede che «La violazione del divieto di circolazione zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323». Le soprarichiamate regole di accesso resteranno in vigore a meno che l'Assemblea capitolina non approvi lo schema di delibera (già licenziato dalla Giunta capitolina) di modifica del piano autobus approvato con la Delibera G.C. n.37/2010, che - a differenza delle norme oggi vigenti - consente la circolazione degli autobus di categoria:

Euro 2 con filtro anti - particolato, sino al 31 dicembre 2018;

Euro 3 con filtro anti - particolato, sino al 31 dicembre 2020

Considerata l'incertezza in merito alle prospettive, nel prossimo futuro, di regolamentazione degli accessi degli autobus turistici appartenenti alle predette categorie Euro 2 e 3 e le altri rilevanti modifiche al piano autobus 2010 che l'Assemblea capitolina si accinge a discutere, l'Associazione ha sollecitato all'Assessore alla Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, Guido Improta, un incontro per un confronto sugli aspetti di maggior interesse delle Associate.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare che - sino all'approvazione del nuovo piano autobus - non

potrà applicarsi alcuna misura «urgente» di contingentamento dei permessi per l'accesso degli autobus all'area del Vaticano. Come noto (cfr. newsletter del 3 dicembre 2013), il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4684 del 27 novembre 2013, pronunciandosi su un ricorso promosso dall'ANAV e da alcune Associate

avverso l'ordinanza sindacale del 10 settembre 2013 (che aveva stabilito, sino al 30 novembre 2013, un tetto massimo di 300 permessi giornalieri di tipo B e C per le giornate del mercoledì), ha prefigurato, ai fini della regolamentazione dell'accesso dei bus turistici all'area del Vaticano, la necessità di un provvedimento

ordinario e non più di un provvedimento d'urgenza. Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (romagnuolo@anav.it - 06 48793014), l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
www.anav.it

[Download PDF](#)